

A.S. 890

Conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Contributo di Alleanza delle Cooperative Italiane

Nel ringraziare le Commissioni per l'invito all'audizione sul A.S. 890, l'Alleanza delle Cooperative italiane intende evidenziare al Parlamento e all'Esecutivo come l'attuale emergenza occupazionale richieda interventi di rapida efficacia e, sul piano del lavoro, opportunità di incentivare le assunzioni mediante l'introduzione di elementi di flessibilità immediatamente esperibili.

In tale contesto, l'Expo 2015 rappresenta un volano irripetibile al quale agganciare la ripresa economica del Paese. L'eccezionalità di tale evento va quindi colta anche con misure sperimentali che siano in grado di massimizzare le opportunità offerte sul piano occupazionale.

Per ciò che concerne gli specifici contenuti del DDL in oggetto, l'Alleanza delle Cooperative esprime le seguenti considerazioni.

Incentivi alle assunzioni

Se l'iniziativa di cui all'art. 1 risulta apprezzabile, rimangono perplessità sulla effettiva congruità delle risorse, nonché sul requisito di nuova assunzione in caso trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in essere che, come è noto, contempla un incentivo ridotto.

E' però assolutamente auspicabile che le procedure attuative siano della massima efficienza, al fine evitare limitazioni degli effetti della misura.

Risulta altresì condivisibile l'iniziativa nell'art. 7, comma 5 (anticipazione ASpI in caso di nuova assunzione), ma non si comprende perché il beneficio sia limitato solo al 50% dell'indennità residua spettante al lavoratore e non sia esteso anche alla cosiddetta Mini ASpI.

Apprendistato

Consideriamo positivo il tentativo di uniformare la formazione di base su tutto il territorio nazionale. Per il pieno decollo dell'istituto servirebbero interventi più incisivi quali ad esempio l'estensione del regime contributivo agevolato anche all'imprese con più di 9 dipendenti e l'incremento dell'età massima dei destinatari.

Misure per l'occupazione giovanile e auto imprenditorialità

Relativamente alle iniziative sui tirocini dobbiamo segnalare l'esigenza di un adeguato incremento delle durate massime nel caso di persone svantaggiate impegnate nell'ambito delle attività svolte da cooperative sociali.

Il rifinanziamento degli interventi a favore dell'autoimprenditorialità, anche cooperativa, è di estremo interesse, anche alla luce degli ottimi risultati finora

realizzati con il D.lgs 185/2000. Segnaliamo, però, che la buona riuscita dell'iniziativa non possa prescindere da un aumento significativo delle risorse appositamente stanziate.

Garanzia per i giovani e politiche attive

Riteniamo fondamentale, anche al fine di cogliere le opportunità della Youth guarantee, che sia finalmente realizzata una riforma delle politiche attive del lavoro in grado di intercettare le reali esigenze delle imprese, e realizzare finalmente un sistema in grado di ottenere livelli di incrocio tra domanda e offerta di lavoro su standard europei.

Fondamentale a tal fine lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, anche con iniziative innovative, quali quelle di appositi voucher che i lavoratori difficilmente collocabili potrebbero utilizzare presso Agenzie di lavoro private e da queste incassate, per un valore calcolato in misura percentuale degli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito, a seguito di collocamento stabilizzato.

Contratto a tempo determinato

Se gli interventi proposti risultano interessanti, riteniamo che in un momento di difficoltà straordinario come quello attuale andrebbero presi ulteriori provvedimenti, anche provvisoriamente in occasione del prossimo Expo 2015, quali l'eliminazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% e la possibilità di contratti cosiddetti acausali sottoposti all'unico vincolo di durata massima di 36 mesi.

Lavoro intermittente

Pur comprendendo le ragioni che hanno portato all'introduzione di un limite massimo di giornate lavorative, va sottolineato come tale limite necessiti di un adeguato incremento e non debba essere operante per i settori spettacolo, pubblici esercizi e turismo, anche in considerazione del fatto che il lavoro intermittente è strutturalmente una delle tipologie necessariamente più utilizzate e che la singola prestazione, svolgendosi spesso nelle ore notturne, può, pur essendo di breve durata, interessare due giornate di lavoro.

Collaborazioni coordinate e continuative

La modifica riguardante di allargamento del perimetro di applicazione delle collaborazioni a progetto è condivisibile.

Segnaliamo, però, l'esigenza che per i servizi privati di assistenza domiciliare, data la loro peculiare caratteristica, di elevare da 240 a 600 ore il limite previsto dall'art. 61, comma 2, del D.lgs 276/03, ed eliminare il vincolo del progetto nel caso di servizi di cura e assistenza alla persona caratterizzati da ampia sfera di autonomia del prestatore di lavoro.

Conciliazione e cambi di appalto

Riteniamo positiva l'eliminazione dell'obbligo di conciliazione nei casi di licenziamenti per GMO a seguito di cambi di appalto. Rimane il problema quando i licenziamenti, sempre a seguito della perdita dell'appalto, siano più di quattro: su questo aspetto si propone - alla stessa stregua di quanto è previsto nei casi di fine lavoro dell'edilizia, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 24 della legge 223/91

Cooperative artigiane

Va eliminata e risolta, una volta per tutte, la mancanza di chiarezza normativa per consentire ai soci delle cooperative di lavoro artigiane che instaurano con le medesime, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 142/2001, un rapporto di lavoro autonomo, l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.

Cooperative di cui alla legge 240/84: agevolazioni contributive per il settore agricolo per le zone di montagna o svantaggiate

Risulta necessario consolidare una prassi applicativa che ha riconosciuto l'agevolazione alle cooperative agricole di cui alla legge 240/84, che, pur non operando in zone di montagna o svantaggiate, trasformano, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al Libro V, titolo II, Capo II, del codice civile, i prodotti coltivati o allevati in zone disagiate.

Tassa di licenziamento: esenzioni in casi particolari

Risulta necessario rivedere la disciplina della cosiddetta "tassa di licenziamento" introdotta dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012, tenendo conto di alcuni casi particolari che stanno determinando problemi non previsti. Infatti, vanno salvaguardate alcune particolari tipologie di cooperative che, stante la loro specifica area di attività e la tipologia di lavoratori coinvolti, si trovano frequentemente davanti a casi d'interruzione di rapporti di lavoro per cause a loro non imputabili.

L'applicazione a tali realtà del contributo di licenziamento previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012, genera così una situazione particolarmente onerosa con il rischio di compromettere il loro equilibrio sul fronte dei costi, le loro scelte imprenditoriali e occupazionali nonché, in alcuni casi, il perseguimento di finalità sociali tutelate dalla legge (inserimento lavorativo di detenuti).

Nel caso delle cooperative della pesca, sono le condizioni intrinseche che caratterizzano l'attività - assimilabili per certi aspetti al lavoro stagionale - a determinare in maniera fisiologica durante l'anno la gestione di un numero significativo di "movimenti in marineria" di sbarco di marittimi.

Con riferimento alle cooperative sociali attive per l'inserimento lavorativo dei detenuti ai sensi della legge 193/2000, è ricorrente l'ipotesi che tali soggetti non siano più nelle condizioni di svolgere la loro attività per fattori non riconducibili al datore di lavoro (ad esempio per decisione del giudice che revoca la concessione delle misure alternative alla detenzione e del lavoro esterno).

Disposizioni in materia di IVA

Al fine di salvaguardare il ruolo e le prestazioni offerte dalla cooperazione sociale, risulta di primaria importanza il mantenimento dell'IVA sulle prestazioni socio-assistenziali al 4%. Un aumento al 10%, oltre ad aumentare all'utente il costo delle prestazioni, metterebbe a repentaglio l'occupazione di diverse decine di migliaia di operatori del settore.

<u>Interpretazione autentica imponibilità ai fini ICI dei fabbricati rurali</u>

E' necessario dirimere il contrasto interpretativo derivante dalla norma relativa al regime IMU che abroga le vecchie disposizioni ICI incompatibili con il nuovo regime, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2012, e quindi cogliere l'opportunità di chiarire che i fabbricati rurali non imponibili ai fini ICI sono tali indipendentemente dalla categoria catastale.